



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 09/07/2009
Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 94 del 21/06/2017
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 07/02/2018
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30/07/2020

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Finalità
Art. 2	Oggetto e applicazione
Art. 3	Definizioni
Art. 4	Concessioni, autorizzazioni, nulla-osta, permessi, licenze
Art. 5	Regime generale degli atti di assenso
Art. 6	Pubblicità dei titoli autorizzativi
Art. 7	Vigilanza
Art. 8	Sanzioni
Art. 9	Ottemperanza
Art. 10	Ordinanze

TITOLO II SICUREZZA URBANA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 11	Misure a tutela della Sicurezza Urbana -Comportamenti vietati
Art. 11 bis	Misure a tutela della Sicurezza Urbana – Divieto di stazionamento lesivo del diritto alla libera circolazione
Art. 11 ter	Misure a tutela della Sicurezza Urbana- Individuazione delle zone di particolare rilevanza ove opera l'ordine di allontanamento.
Art. 12	Altre attività vietate
Art. 13	Sostanze esplosive, infiammabili e combustibili
Art. 14	Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili
Art. 15	Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
Art. 16	Attività di campeggio
Art. 17	Nettezza del suolo e dell'abitato
Art. 18	Rifiuti
Art. 19	Sgombero neve
Art. 20	Materiali di demolizione
Art. 20bis	Utilizzo dei contrassegni autorizzativi previsti nel piano della sosta

SEZIONE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 21	Manutenzione delle facciate degli edifici
Art. 22	Manutenzione di aree di pubblico transito
Art. 23	Tende su facciate di edifici
Art. 24	Luminarie

SEZIONE III DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 25	Divieti
Art. 26	Attività particolari consentite in parchi pubblici
Art. 27	Disposizioni sul verde privato

**TITOLO III
OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

**SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI**

- Art. 28 Disposizioni generali
Art. 29 Specificazioni

**SEZIONE II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE**

- Art. 30 Occupazioni per manifestazioni e/o spettacoli viaggianti
Art. 31 Occupazioni con elementi di arredo
Art. 32 Occupazioni con strutture pubblicitarie
Art. 33 Occupazioni per lavori di pubblica utilità
Art. 34 Occupazioni per attività di riparazione di veicoli
Art. 35 Occupazioni per traslochi
Art. 36 Occupazioni del soprassuolo
Art. 37 Occupazioni di altra natura
Art. 38 Occupazioni per comizi e raccolta di firme
Art. 39 Raccolte fondi
Art. 40 Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

**SEZIONE III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI**

- Art. 41 Occupazioni con dehors
Art. 42 Occupazioni per temporanea esposizione
Art. 43 Occupazioni per esposizione di merci
Art. 44 Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali
Art. 45 Commercio in forma itinerante
Art. 46 Mercati di gente d'affari
Art. 47 Mestieri girovaghi

**TITOLO IV
SULLE ACQUE INTERNE**

- Art. 48 Balneazione
Art. 49 Ormeaggio di natanti

**TITOLO V
MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO**

- Art. 50 Norme per i passeggeri e per il personale

**TITOLO VI
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

- Art. 51 Disposizioni generali
Art. 52 Lavoro notturno
Art. 53 Spettacoli e trattenimenti
Art. 54 Circoli privati
Art. 55 Abitazioni private

- Art. 56 Strumenti musicali
- Art. 57 Dispositivi acustici antifurto
- Art. 58 Pubblicità fonica
- Art. 59 Rumori fastidiosi
- Art. 60 Carico/scarico e trasporto di merci che causano rumori

TITOLO VII
MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 61 Tutela degli animali domestici
- Art. 62 Colombi e piccioni
- Art. 63 Divieti specifici
- Art. 64 Animali molesti
- Art. 65 Mantenimento dei cani
- Art. 65bis Accesso alle aree di sgambamento per cani
- Art. 66 Animali liberi
- Art. 67 Circolazione degli animali

TITOLO VIII
NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

- Art. 68 Servizi igienici
- Art. 69 Amministrazione degli stabili

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 70 Disposizioni transitorie
- Art. 71 Abrogazioni
- Art. 72 Determinazione delle sanzioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Le norme del Regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso o comunque aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Articolo 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) acque interne;
 - d) quiete pubblica e privata;
 - e) protezione e tutela degli animali;
 - f) esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze, dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane monumentali;
 - e) la stabilità ed il decoro delle facciate degli edifici e di ogni altro manufatto;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni, autorizzazioni, nulla-osta, permessi, e licenze.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione, autorizzazione, nulla-osta, permesso o licenza.

Articolo 4 - Concessioni, autorizzazioni, nulla-osta, permessi, licenze

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione, autorizzazione, nulla-osta, permesso, licenza, questa deve essere richiesta, con istanza scritta in regola con la legge sul bollo, indirizzata al "Comune di Lodi".
 2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
 3. Gli uffici competenti determinano, in via generale, per ogni specie di concessione, autorizzazione, nulla-osta, permesso, o licenza, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba corredarla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione o nulla-osta o permesso o licenza, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
 4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione o nulla-osta o permesso o licenza deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
 5. Le concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o permessi o licenze sono rilasciate in ogni caso per iscritto e hanno validità, fatte salve diverse previsioni di legge o diversa indicazione sul titolo medesimo, non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio. Possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o autorizzazione o nulla-osta o permesso o licenza. Dell'avvenuto rilascio dovrà essere data comunicazione, a cura degli Uffici competenti, mediante trasmissione di copia del provvedimento, al Comando di Polizia Locale, al fine di agevolare l'attività di controllo.
 6. Il Dirigente competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni, autorizzazioni, nulla-osta, permessi o licenze che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.
 7. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici che li hanno rilasciati.
- Il titolo si intende decaduto:
- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga per comprovata necessità;
 - quando, senza l'autorizzazione del competente ufficio, sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro.

Articolo 5 - Regime generale degli atti di assenso

Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla osta e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati in base al presente Regolamento si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo per il titolare dell'atto di assenso di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione esercitata da terzi per il fatto del titolo rilasciato;
- d) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;

- e) con facoltà dei competenti organi dell'Amministrazione di imporre prescrizioni, in ogni tempo, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
- f) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali il titolo autorizzativo sia stato subordinato a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il titolare dell'atto fosse incorso e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 6 - Pubblicità dei titoli autorizzativi

1. Tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze ed altri atti di assenso dovranno essere tenuti esposti nei luoghi e per il tempo per cui sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.
2. Qualora l'esposizione non sia possibile, essi dovranno essere esibiti agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta.
3. In caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione, i titolari dovranno richiederne un duplicato all'Ufficio Comunale competente presentando dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

Articolo 7 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, a personale di altri enti preposti alla vigilanza.
2. Il personale dell'azienda incaricata della raccolta dei rifiuti al quale è stata attribuita la qualifica di "ausiliario dell'ambiente" è abilitato all'accertamento delle violazioni previste agli artt.: 11 lettere e, j, k, m, q, 17, 18, 65 punti 6) e 7).
3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati ai commi 1 e 2, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

Articolo 8 - Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente nei limiti previsti dalla legge.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione, di autorizzazione, di nulla-osta, di permesso o di licenza, comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

L'uso di concessioni, di autorizzazioni, di nulla-osta, di permessi o di licenze non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca degli stessi, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione, di autorizzazione, nulla-osta, permesso o licenza, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva.

Articolo 9 - Ottemperanza

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti comunali devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

Articolo 10 - Ordinanze

1. Il Sindaco/ Dirigente competente può dare particolare diffusione al pubblico del contenuto di alcune norme del presente regolamento o, con ordinanza, emanare disposizioni particolari di carattere esecutivo ed interpretativo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

TITOLO II - SICUREZZA URBANA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 11 - Misure a tutela della sicurezza urbana - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza urbana e del decoro dell'ambiente urbano è vietato :
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare o danneggiare, anche con semplici scritte o segni, monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati visibili dalla pubblica via;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di dodici anni di età;
- h) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- i) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sulla scalinata del Municipio, ostruendo le soglie degli ingressi di edifici pubblici o privati;
- j) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- k) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- l) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- m) bruciare materiali di qualunque tipo o accendere fuochi, compresi fuochi liberi per incenerire sterpaglie, siepi, erba, materiale di varia natura, materiale di cantieri edili;
- n) sparare mortaretti o altri simili apparecchi;
- o) nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, infastidire in modo assillante i conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro, anche previa offerta di oggetti e/o servizi;
- p) lavare in luogo pubblico o aperto al pubblico, i veicoli o cose personali in genere, segare e spaccare la legna, effettuare riparazioni di veicoli salvo quelle determinate da causa di forza maggiore;
- q) distribuire, salvo che mediante consegna direttamente nelle mani degli interessati, manifesti, opuscoli, foglietti o altri oggetti che possano compromettere la nettezza pubblica, arrecare disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dai competenti uffici comunali, fatte salve le vigenti disposizioni che regolano la pubblicità e nel rispetto delle norme che regolano il pagamento della relativa tassa.

L'autorizzazione e l'eventuale ricevuta di pagamento dovranno essere esibite agli operatori della polizia locale. Le sanzioni per le violazioni alle disposizioni di cui al presente punto saranno a carico dell'autore della violazione in solido con la ditta incaricata della distribuzione e con l'intestatario del messaggio.

Art. 11 bis – Misure a tutela della Sicurezza Urbana – Divieto di stazionamento lesivo del diritto alla libera circolazione.

1. Senza l'espressa autorizzazione da parte del Comune, è vietato occupare il suolo aperto all'uso pubblico, in relazione alla superiore esigenza di garantire la sicurezza della circolazione di pedoni, veicoli o animali, nonché dell'ordinato assetto del territorio e del decoro urbano.
2. Fermo il rispetto del diritto di circolazione sancito dall'articolo 16 della Costituzione, l'esercizio di tale diritto – che compendia anche il connesso diritto di stazionamento – non deve avvenire in contrasto con il diritto all'integrità fisica e psichica di tutti i cittadini.
3. Costituisce promanazione vietata di tale diritto, il suo esercizio strumentale ad effettuare azioni di contatto commerciale o mendicizia, con manifestazioni evidenti di fisico impedimento o obiettiva compulsione psicologica della libertà delle persone circolanti su strada o area nonché lo stazionamento nelle aree individuate con tende, banchetti, strutture o altre forme di occupazione o campeggio tali da impedirne l'accessibilità o la libera fruizione.
4. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e delle sanzioni amministrative accessorie, le violazioni di cui sopra comportano, per chi abbia accertato la violazione, l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, del D.L. n°14/2017, come convertito dalla L.n°48/2017.
5. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree individuate al successivo articolo, a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 ad € 900,00, il personale che ha

accertato la violazione all'ordine invita la persona ad abbandonare l'area interessata e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'articolo 10 comma 2, del D.L. n°14/2017 come convertito dalla L.n°48/2017.

6. La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione degli articoli 688 (Ubbriachezza) 726 (Atti contrari alla pubblica decenza.Turpiloquio) del Codice Penale, art. 7 comma 15 bis del D.L.vo 30/04/1992 n.285 (Codice della Strada), nonché dall'articolo 27 della L.R. n.6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere).

Art. 11 ter - Misure a tutela della Sicurezza Urbana-

Individuazione delle zone di particolare rilevanza ove opera l'ordine di allontanamento.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, sono individuate le seguenti aree urbane o su cui insistono :
- centro storico;
 - complessi monumentali;
 - musei, palazzi di particolare valore storico e/o artistico o altri istituti od aree ove si svolgano manifestazioni culturali o comunque di interesse turistico;
 - scuole, plessi scolastici, siti universitari (entro un raggio di 200 metri dagli ingressi principali di ciascun plesso);
 - parchi, aree protette e giardini comunali o comunque aperti al pubblico;
 - stazione ferroviaria e parcheggi adiacenti;
 - parcheggi ed aree aperte al pubblico nei pressi di supermercati, centri commerciali ed attività commerciali in genere, comprese le vie pubbliche adiacenti;
 - parcheggi pubblici o comunque ad uso pubblico;
 - fermate e capolinea autobus urbani ed extraurbani;
 - parcheggi ed aree aperte al pubblico nei pressi degli ospedali e case di cura;
 - parcheggi ed aree aperte al pubblico nei pressi ed all'interno dei cimiteri.

A tali aree si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 9 citato.

Articolo 12 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato al rilascio di un'autorizzazione;
 - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile, fatte salve le borse per la raccolta differenziata;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, effetti lettereci, stracci, tovaglie, o simili dai balconi, dalle finestre e da qualsiasi altro luogo prospiciente la strada o altro spazio pubblico;
 - f) stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne;
 - g) sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine vapori ed esalazioni

che arrechino danno o molestia..

Articolo 13 - Sostanze esplosive, infiammabili e combustibili

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materie esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti.
2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti quali legna, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiali da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati. Sono considerate materie esplodenti la dinamite e i prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego, polveri contenenti nitrocellulosa e nitroglicerina, artifici e prodotti affini.
Sono considerati liquidi infiammabili il petrolio raffinato ed i liquidi aventi un punto di infiammabilità fra 21° C. e 65° C. compresi acquaragia minerale (white spirit) ed inoltre gli alcoli (etilico e metilico) in quanto usati per la composizione di miscele di carburanti.
3. La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Articolo 14 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili

1. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere al piano della strada, con ingresso dalla pubblica via o cortile, e comunque devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, nonché tutte le norme vigenti in materia.
2. Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore a 1.000 mq dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.
3. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche all'interno dell'abitato se i locali sono provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale o solai in cemento armato, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.
4. I locali soprastanti e/o contigui ai magazzini di cui al comma precedente, non possono contenere materie facilmente infiammabili.

Articolo 15 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

1. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili (solidi e/o liquidi) strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato nel rispetto delle normative di sicurezza; i liquidi infiammabili per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, potranno essere detenuti (sempre nei quantitativi strettamente necessari e indicativamente con un massimo di 10 (dieci) litri nei suddetti sotterranei a condizione che tali ambienti non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione e nel rispetto delle normative di sicurezza e/o delle prescrizioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
2. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
3. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili.
4. Nei solai sono vietati il deposito di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
5. Sulle scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare combustibili di qualsiasi natura.
6. Nei cortili circondati da fabbricati, su due o più lati, sono vietati il deposito di combustibili o di

qualsiasi altra materia di facile combustione.

7. Come norma di prevenzione incendi dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate nel rispetto delle norme UNI-CIG;
 - b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno;
 - c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento fra quelle fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiali resistenti all'usura ed all'azione del gas di produzione chimica. Le giunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite secondo le norme UNI-CIG, in modo da evitare fughe di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
 - d) per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 16 - Attività di campeggio

1. Fatto salvo quanto regolamentato ai sensi del Codice della Strada, su tutto il territorio comunale è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento se non espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale. Gli operatori del corpo di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione forzata dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre forze di Polizia.

Alle locali Aziende Municipalizzate, ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con la Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra.

Articolo 17 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi, nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3. Quando l'attività di cui al comma 2, si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti ed uno o più posacenere.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

8. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno

l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

9. I proprietari di aree private non recintate in conformità del Regolamento edilizio, confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
10. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
11. Chiunque metta in atto programmi di derattizzazione su suolo pubblico o privato aperto al pubblico è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Ufficio Ecologia e ad adottare ogni cautela al fine di evitare pericoli per le persone o per altre specie animali.

Articolo 18 - Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. Le norme relative alla gestione dei rifiuti sono previste in apposito "Regolamento di igiene urbana".

Articolo 19 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico. In caso di eventi naturali "eccezionali" il Comune individua un luogo particolare in cui dislocare la suddetta neve.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Locale e Ufficio viabilità del Comune.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. L'obbligo stabilito all'art. 17, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in

alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Articolo 20 - Materiali di demolizione

1. E' vietato gettare al basso sia dalle impalcature che dai piani delle costruzioni, materiali di demolizione in modo da produrre scosse o rumori troppo forti e soprattutto polverio.
2. I veicoli che trasportano materiali da costruzione dovranno entrare negli anditi e nei cortili delle case che ne siano dotate.
3. Quando ciò non sia possibile, dovranno essere disposti parallelamente all'edificio in cui sono svolti i lavori, onde occupare la minor parte possibile della via pubblica, sulla quale non si soffermeranno che il tempo strettamente necessario a deporre o ricevere il carico.

Art. 20 bis - Utilizzo dei contrassegni autorizzativi previsti nel piano della sosta

1. I contrassegni previsti nel piano della sosta consentono:
 - ÷ la circolazione e la sosta nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) secondo le diverse tipologie
 - ÷ la sosta nelle aree di sosta regolamentata (righe blu) nei settori omogenei
2. Il contrassegno deve essere esposto in originale, in modo chiaramente visibile sul cruscotto del veicolo per il quale è stato rilasciato. L'esposizione di riproduzioni non dimostra il possesso del permesso.
3. Qualora sia specificatamente previsto, il contrassegno deve essere accompagnato dalle apposite autocertificazioni che attestano il luogo e la tipologia dell'intervento.
4. L'uso improprio accertato da operatori di Polizia stradale comporta il ritiro immediato del contrassegno, con redazione di apposito verbale da parte dell'agente accertatore che provvederà a darne comunicazione all'Ufficio che lo ha rilasciato. Il contrassegno verrà restituito qualora a seguito di accertamenti disposti dagli Uffici competenti non emergano chiare corresponsabilità del titolare nell'uso improprio del contrassegno medesimo. In caso contrario si procede alla revoca e per averne uno nuovo, ove permangano i requisiti per ottenerlo, occorrerà presentare nuovamente un'istanza che sarà sottoposta al pagamento dei diritti previsti.

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo, non contemplate nel vigente Codice della Strada e normative ad esso collegate, sono sanzionate secondo le previsioni di cui all'art. 72.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 21 - Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse, compreso tetti, camini, balconate e ogni altro accessorio, in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere periodicamente alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici. Qualora sussistessero delle difficoltà economiche da parte degli stessi, il Comune, onde evitare pericoli alla cittadinanza, si fa carico di provvedere al ripristino rivalendosi poi nei confronti dei proprietari.
3. È fatto obbligo ai proprietari e conduttori di edifici di impedire il gocciolamento di acqua dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.
4. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere saldamente assicurate. Le persiane

quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro o altro mezzo idoneo.

Articolo 22 - Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque provvedere ad un'adeguata segnalazione del guasto o della rottura, alla cittadinanza ed all'Amministrazione comunale.
2. Ugual obbligo è fatto ai proprietari od utilizzatori di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Articolo 23 - Tende su facciate di edifici

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, che comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.
2. La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.
3. Il Comune può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al 1° comma ovvero sono dettate specifiche prescrizioni.
4. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.
5. Le tende sporgenti devono essere poste all'altezza non minore di m. 2,20 dal suolo, devono essere conservate sempre pulite e decenti. È vietato tenerle aperte di notte e in occasione di pioggia.

Articolo 24 - Luminarie

1. Sulle strade è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie senza autorizzazione del competente ufficio comunale.

SEZIONE III DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 25 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione;
 - b) cogliere erbe e fiori;
 - c) salire sugli alberi, sfrondarli, tirare corde da un albero ad un altro;
 - d) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - e) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - f) calpestare le aiuole;
 - g) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, eccetto lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
3. Apposito regolamento disciplina l'uso del verde pubblico.

Articolo 26 - Attività particolari consentite in parchi pubblici

1. Può essere consentita, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.
2. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.
3. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e termine dopo le ore 20.
4. Il Comune può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

Articolo 27 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di aree aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sul luogo di pubblico passaggio, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione di intralcio o pericolo per la circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere rami e siepi che oscurino o rendano non individuabili cartelli stradali o indicazioni di vie o segnaletica di vario tipo e funzione.
3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 17, comma 9, del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verdecondominiale.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Articolo 28 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastrici;
 - c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito.
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere

negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.

6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire permesso di costruire, anche in forma precaria.

7. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dal vigente regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 29 - Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 28 si distinguono in:

- a) occasionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
- b) temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
- c) stagionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
- d) annuali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

3. Il suolo pubblico occupato, deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Articolo 30 - Occupazioni per manifestazioni e/o spettacoli viaggianti

1. Chiunque promuova manifestazioni e/o spettacoli viaggianti per i quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Comune richiesta di autorizzazione, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione, strutture che si intende utilizzare, impianti elettrici, modalità di smaltimento dei rifiuti.

2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni è subordinato al parere favorevole dei competenti uffici comunali.

3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza

pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

6. Tutte le manifestazioni, salvo che non vi siano nelle strade o piazze in cui si svolgono, pubblici esercizi che garantiscono l'apertura per tutta la durata delle stesse, devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

7. L'autorizzazione per l'occupazione può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati e da quanto previsto dall'art. 29 comma 3. L'ammontare della garanzia è determinato ai sensi del vigente regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e relative tariffe, e comunque in € 500,00 come importo minimo da versare. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo la richiesta di svincolo ed il collaudo dell'Ufficio Tecnico, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

8. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è disciplinata da specifico regolamento.

Articolo 31 - Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

Articolo 32 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.

5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e/o dei

competenti uffici regionali.

Articolo 33 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione all'Ufficio viabilità e alla Polizia Locale, nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito la programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data a mezzo telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni previste in materia di manomissione del suolo pubblico.

Articolo 34 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.
2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
3. È fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

Articolo 35 - Occupazioni per traslochi

1. Chiunque, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, all'Ufficio viabilità, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
2. Accertato che nulla osti, l'Ufficio viabilità restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto il visto autorizzante e inoltra l'altra copia, pure vistata, al competente ufficio comunale per l'applicazione dei tributi dovuti.
3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata a cura del richiedente.

Articolo 36 - Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.

Articolo 37 - Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata dell'occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione.

Articolo 38 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 28, comma 3. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

Articolo 39 - Raccolte fondi

1. Sono ammesse le raccolte fondi e simili con l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia.
2. È in ogni caso vietato esercitare pressioni moleste sui passanti.

Articolo 40 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Ferme restando le disposizioni di pubblica sicurezza, chiunque promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco almeno tre giorni prima della data di svolgimento. L'avviso dovrà essere dato almeno dieci giorni prima per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere, e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione.
2. Le processioni o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando Polizia Locale.
3. I cortei funebri, muovendo dal luogo in cui si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino al luogo in cui si svolgerà il rito funebre, tenuto conto dell'unità pastorale, rispettando, salve diverse indicazioni dell'Autorità, i divieti imposti e la segnaletica stradale.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

Articolo 41 - Occupazioni con dehors

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio, può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di tutela della quiete o della sicurezza pubblica e fatti salvi eventuali altri titoli necessari previsti dalla normativa edilizia.
2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1, si devono indicare le caratteristiche (numero, tipologia, dimensioni, forma, colore ecc.) delle strutture impiegate nonché le modalità della loro collocazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili.
4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

Articolo 42 - Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Articolo 43 - Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme del vigente Codice della Strada.
2. I generi alimentari non confezionati, non possono essere esposti ad altezza inferiore a cinquanta centimetri dal suolo.
3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Articolo 44 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 34 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
4. La vendita stagionale in luogo pubblico di meloni, cocomeri, castagne e simili, può essere effettuata soltanto nelle località appositamente designate, secondo le modalità previste dal Regolamento per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.
5. La vendita in forma itinerante di meloni e cocomeri è vietata in tutto il territorio comunale.

Articolo 45 - Commercio in forma itinerante

1. Fermo restando quanto disposto dal Regolamento per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche, i titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
 - a) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;
 - b) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.
 - c) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati. In essi, è tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Articolo 46 - Mercati di gente d'affari

1. I mercanti, negozianti, produttori, o gente d'affari, che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono inoltre invadere le carreggiate stradali riservate al transito dei veicoli e devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti in luogo.
2. Sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Articolo 47 - Mestieri girovaghi

1. Su suolo pubblico può essere autorizzato solamente lo svolgimento dei mestieri che rientrano nel campo delle arti figurative (ritratti, dipinti e caricature), delle attività di costruzione e di vendita di oggetti vari (bigiotteria, vetrai, ceramisti, sculture in legno, bambole, fiori di stoffa, ecc.), della musica (solo realizzata con strumenti non amplificati), della recitazione (mimi, spettacoli di burattini), nonché giochi di abilità e prestigio (prestigiatori, mangiafuoco, giocolieri e saltimbanchi). Non viene autorizzato lo

svolgimento di tutte quelle attività dirette a speculare sull'altrui credulità o pregiudizi (indovini, cartomanti, chiromanti, esorcismi e simili).

2. Fatti salvi gli obblighi previsti dagli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., per l'esercizio dei mestieri e attività di cui al comma 1, che comportino l'occupazione di suolo pubblico con strumenti o attrezzature di qualsiasi tipo, è necessario munirsi d'apposita autorizzazione comunale per l'occupazione del suolo pubblico. Per ottenere l'autorizzazione il richiedente deve presentare domanda con marca da bollo nella misura di legge. In caso di attività di spettacolo o intrattenimento svolta da gruppi composti da più persone, l'autorizzazione viene rilasciata al rappresentante del gruppo, il quale nella domanda deve indicare il numero dei componenti del gruppo medesimo.

L'autorizzazione non è trasferibile né per atto tra vivi né mortis causa.

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è dovuto il pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita dal Regolamento vigente.

3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante, e simili può essere consentito nelle aree non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione anche pedonale. Tale esercizio è inoltre subordinato alle disposizioni che saranno impartite dalla Polizia Locale, ai fini della tutela della quiete pubblica e agli obblighi relativi alla occupazione di suolo pubblico.

5. È vietato importunare i passanti, richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi ed esercitare l'attività fuori dai luoghi assegnati caso per caso.

TITOLO IV - SULLE ACQUE INTERNE

Articolo 48 - Balneazione

1. Il divieto di balneazione in fiumi e corsi d'acqua è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.

Articolo 49 - Ormeaggio di natanti

1. È vietato l'ormeaggio di natanti lungo le rive del fiume senza il permesso delle Autorità competenti.

TITOLO V - MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Articolo 50 - Norme per i passeggeri e per il personale.

1. Ogni passeggero deve essere munito di idoneo titolo di viaggio ed è tenuto ad esibirlo, a richiesta, al personale addetto al controllo.
2. Chiunque viaggia sulle vetture è tenuto ad obliterare il biglietto nell'apposita macchinetta. In caso di guasto della macchinetta obliteratrice, il biglietto dovrà essere mostrato immediatamente al personale di servizio per l'annullamento.
3. Il possessore di un valido titolo di viaggio ha facoltà di fare viaggiare gratuitamente un bambino di altezza inferiore al metro purché non occupi un posto a sedere. Il passeggero che accompagna più di un bambino, oltre al biglietto per sé, deve acquistare un biglietto a tariffa ordinaria per ogni due bambini.
4. Ai passeggeri del servizio urbano di linea è vietato:
 - a) Salire e scendere quando la vettura è in movimento;
 - b) Salire e scendere da parti delle vetture diverse da quelle stabilite ed in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
 - c) Salire quando la vettura sia segnalata completa;
 - d) Parlare con il conducente o distrarre comunque il personale in servizio dalle sue mansioni;
 - e) Insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti di apparecchiature anche se complementari;

- f) Occupare più di un posto, ingombrare i passaggi e sostare in corrispondenza delle porte di salita;
 - g) Fumare all'interno delle vetture;
 - h) Contravvenire alle disposizioni particolari della Direzione dell'azienda esercente il servizio di trasporto urbano concernenti il buon andamento e la disciplina del Servizio;
 - i) Portare in vettura colli ed oggetti di misura diversa da quelle consentite dalle disposizioni della Direzione dell'azienda esercente il servizio di trasporto urbano;
 - j) Portare in vettura materiali infiammabili, acidi o corrosivi, oggetti che possano riuscire molesti, ingombranti o pericolosi;
 - k) Portare in vettura armi proprie od improprie. Gli ufficiali e gli agenti di P.S. sono esclusi dal presente divieto;
 - l) Salire in vettura o sostare nelle pensiline in stato di ubriachezza ovvero in condizioni psico-fisiche alterate per l'uso di sostanze stupefacenti;
 - m) Cantare, suonare, schiamazzare o comunque tenere un contegno che possa arrecare disagio o disturbo per gli altri viaggiatori. E' vietato l'uso di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora salvo che siano usati con gli appositi auricolari e comunque mantenendo un volume tale da non recare disturbo agli altri passeggeri;
 - n) Distribuire oggetti a scopo di pubblicità o esercitare qualsiasi commercio, nonché distribuire o vendere oggetti, anche a scopo di beneficenza, senza permesso dell'Autorità Comunale;
 - o) Portare in vettura animali (il divieto non si applica per i cani guida dei non vedenti) fatte salve le condizioni stabilite dalla Direzione dell'azienda esercente il servizio di trasporto urbano per il trasporto di piccoli animali;
 - p) Rimanere in vettura quando la corsa sia arrivata al capolinea (anche se in possesso di qualsiasi tipo di titolo di viaggio)
3. Il personale addetto alla vigilanza sulle vetture del servizio urbano di linea è tenuto a fare osservare ai viaggiatori le norme di cui al presente articolo, a ritirare i documenti di viaggio riconosciuti comunque non validi ed a farne rapporto alla Direzione dell'azienda esercente il servizio di trasporto urbano.
4. L'accertamento e la contestazione delle violazioni al presente articolo, nonché la riscossione delle sanzioni spetta agli agenti addetti alla vigilanza.
5. Il pagamento della sanzione non costituirà pregiudizio per l'Azienda del diritto di risarcimento di ogni eventuale danno.

TITOLO VI - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 51 - Disposizioni generali

1. Fatte salve eventuali prescrizioni di legge e dei successivi articoli del presente titolo, chiunque eserciti qualsiasi tipologia di attività rumorosa, deve usare ogni cautela al fine di evitare molestie o disturbo ai vicini, e limitare tali attività al rispetto del seguente orario: dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00.
2. Il Comune di Lodi mediante gli uffici comunali preposti e mediante l'unità operativa dell'A.R.P.A. competente per territorio, provvede a vigilare in materia di tutela dell'inquinamento acustico; a seguito di reclamo o d'ufficio, accertando la natura dei rumori e promuovendo i più idonei provvedimenti affinché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dell'Ufficio Ecologia del Comune, dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL), o dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o del disturbo.

Articolo 52 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, e dal piano di zonizzazione acustica, senza specifica autorizzazione comunale,

non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 20,00 e le ore 7,30.

2. Nel caso di nuove attività detta autorizzazione è subordinata a preventivo parere dell'Ufficio Ecologia del Comune e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dall'Ufficio Ecologia del Comune, o dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL), o dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Articolo 53 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 23,00 e le ore 8,00.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti, devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Articolo 54 - Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo ~~52~~ 53.

Articolo 55 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7,30 e dopo le ore 22,00.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni feriali, e prima delle ore 10,00, fra le ore 12,00 e le ore 15,00, e dopo le ore 20,00, nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

5. Le operazioni di manutenzione del verde privato effettuate mediante apparecchi meccanici, devono avvenire dopo le ore 8,00 e fino alle ore 12,00 e tra le ore 15,00 e le ore 20,00 nei giorni feriali; non prima delle ore 10,00, fra le ore 12,00 e le ore 15,00, e dopo le ore 20,00, nei giorni festivi.

L'impiego di macchine e impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico mediante l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di

emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

6. In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili, devono essere limitate ai giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 19,30, ad eccezione dei mezzi del servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse.

6. E' facoltà delle assemblee di condominio dotarsi di orari propri per l'effettuazione delle operazioni di cui ai commi 1,2,3,4 e 5.

Articolo 56 - Strumenti musicali

1. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Fatte salve diverse e più permissive disposizioni previste dai regolamenti di condominio, non è consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 22,00 alle ore 8,00 -nei giorni feriali- e alle ore 9,00 -nei giorni festivi- e dalle ore 13,00 alle ore 15,00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Articolo 57 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

Articolo 58 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica non è consentita in un raggio di duecento metri dagli ingressi dei cimiteri e dei plessi scolastici.

2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione, entro i centri abitati dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00.

3. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 aprile 1975, n. 130.

5. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi e divieti del presente articolo, può essere disposta la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Articolo 59 - Rumori fastidiosi

1. Nelle piazze e nelle vie, sia di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, l'uso di apparecchi radio/stereo e simili ad alto volume.

2. È vietato ai conducenti di veicoli provare il funzionamento dei motori accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso, o provocare rombi, scoppi e rumori eccessivi ed inutili. E' inoltre vietato effettuare partenze a scatto tali da provocare slittamento di pneumatici sull'asfalto, riscaldare veicoli industriali e mezzi d'opera nei pressi di abitazioni civili.

3. L'utilizzo di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora presenti a bordo di veicoli non deve dare luogo ad emissioni ad alto volume all'esterno dell'abitacolo.

Articolo 60 - Carico/scarico e trasporto di merci che causano rumori

1. Dalle ore 20,00 alle ore 7,30 le operazioni di carico e scarico, nei pressi delle abitazioni, di merci, derrate e simili, contenute in casse, bidoni, bottiglie, devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica.
2. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili, e comunque di carichi potenzialmente rumorosi, deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.

TITOLO VII - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 61 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Articolo 62 - Colombi e piccioni.

1. È vietato dar da mangiare, molestare, sequestrare, uccidere colombi e piccioni.
2. Ai fini della tutela del decoro e dell'igiene urbana, il Sindaco può disporre la cattura e l'allontanamento dei colombi e piccioni presenti sul territorio comunale, ovvero emanare altre prescrizioni atte a produrre lo sfoltimento degli stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 63 - Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare, lotterie, sottoscrizioni a premi e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
3. E' vietato l'impiego attivo di animali per l'acattonaggio.
Per uso attivo si intende qualsiasi impiego diretto dell'animale, inclusa una sua stabulazione forzata finalizzato a incrementare la frequenza delle offerte.

Articolo 64 - Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli appartenenti alla Polizia locale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1 al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata.

Articolo 65 - Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani provvedere all'identificazione ed alla registrazione degli stessi con le modalità definite da Regione Lombardia ovvero dal Ministero della Salute.

2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene a qualsiasi titolo è responsabile civilmente e penalmente dei danni cagionati dall'animale.

È accompagnatore la persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia anche temporanea uno o più cani anche se non regolarmente registrati, durante il loro transito o permanenza nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico.

Gli accompagnatori sono tenuti:

- a) a condurre i cani al guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,5 metri;
- b) a portare con se una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali ovvero su richiesta delle autorità competenti;
- c) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani, con obbligo di smaltimento delle stesse, utilizzando idonei strumenti e ad avere sempre con sé un contenitore d'acqua per lavare o comunque diluire le urine.

Gli organi di vigilanza sono tenuti a chiedere la dimostrazione del possesso di idonei strumenti previsti dalla presente lettera c).

- d) ad adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto di qualsiasi genere di proprietà pubblica o privata.

Le prescrizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti addestrati presso le scuole nazionali come cani guida, e ai cani adibiti ai servizi di Polizia e di pubblica utilità.

3. È vietato lasciare incustoditi i cani in luoghi o aree pubbliche.

4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di cani deve essere segnalata all'esterno; i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se custoditi in modo da non recare danno alle persone.

5. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi dei bambini.

6. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

7. Sono da intendersi automaticamente recepite nel presente Regolamento le eventuali disposizioni emanate dal Ministero della Salute o da Regione Lombardia disciplinanti la materia per le quali è fatto rimando ai Regolamenti Comunali.

Articolo 65bis – Accesso alle aree di sgambamento per cani

1. Gli accompagnatori possono accedere con il cane all'interno delle aree di sgambamento per cani, purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale e dopo aver verificato che nell'area non ci siano cani incompatibili con altri soggetti. Qualora si verificano criticità di compresenza tra diversi cani, gli accompagnatori di quelli più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area insieme al proprio animale. In ogni caso dovranno garantire la tutela dell'incolumità pubblica.

2. E' vietato agli accompagnatori di accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o comunque qualora il cane si sia dimostrato aggressivo e/o pericoloso.

3. E' vietato l'accesso ai cani non identificati mediante microchip all'anagrafe canina o che non abbiano seguito le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa.

4. Gli accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.

5. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente agli accompagnatori e ai loro cani. Il cane non può entrare da solo.

6. Su tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia ecc.). Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad Associazioni (es. Associazioni cinofile) per attività didattico/educative riguardanti comunque la cultura del benessere animale, la promozione di attività terapeutiche tipo pet therapy o di attività di integrazione uomo-animale, tipo agility dog.

7. Coloro che entrano nell'area di sgambamento per cani devono richiudere immediatamente i cancelli, assicurandosi che sino ben serrati ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani presenti possano scappare.

L'accesso contemporaneo all'area è consentito ad un numero massimo di cani compatibile con le dimensioni dell'area e non deve comportare condizioni di sovraffollamento. La permanenza dei singoli utenti all'interno della struttura deve garantire un'adeguata rotazione degli accessi.

8. E' vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore ovvero per i cani maschi particolarmente eccitabili.

9. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica. Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 la fruizione dell'area deve essere tale da evitare la produzione di rumori che possano arrecare disturbo al vicinato.

10. L'igiene dell'area è affidata prioritariamente all'educazione degli accompagnatori. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo agli accompagnatori dei cani di: a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide; b) raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area; c) ricoprire le buche scavate dal proprio cane.

11. In tutta l'area inoltre è proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati o biciclette.

12. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

Articolo 66 - Animali liberi

1. Il Sindaco può disporre, con propria ordinanza, misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero, qualora ricorrano gravi e comprovati motivi di igiene e di tutela della salute pubblica, può disporre, di concerto con la ASL, il trasferimento di colonie o il controllo numerico mediante sterilizzazione, degli animali liberi presenti sul territorio comunale.

Articolo 67 - Circolazione degli animali

1. Non è permesso far transitare sul territorio comunale mandrie, greggi e gruppi di animali, anche se ammaestrati, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità comunale.

Gli animali pericolosi, anche se ammaestrati e non domestici, non possono essere introdotti in territorio comunale se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone.

2. E' vietata l'equitazione nel centro abitato.

TITOLO VIII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Articolo 68 - Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi, puliti e decorosi,

muniti di asciugamani, sapone e carta igienica a disposizione dei frequentatori.

Articolo 69 - Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 70 - Disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Articolo 71 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana votato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 15 giugno, 23 settembre e 21 novembre 1910 e sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Articolo 72 - Determinazione delle sanzioni

1. Fermo restando l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, la violazione delle norme sopra riportate è punita, ai sensi del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni dei regolamenti comunali approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 12.05.2003, con l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

Gli importi stabiliti nell'Allegato A) possono essere aggiornati ed integrati con atto della Giunta municipale.

2. Le sanzioni sono da applicarsi con le modalità e i criteri previsti dalla Legge n. 689 del 24.11.1981.

3. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa, in ogni caso d'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento senza il possesso dell'autorizzazione, gli agenti accertatori dell'infrazione provvederanno alla rimozione e asporto degli oggetti.

4. Gli addetti al controllo, all'atto dell'accertamento della violazione, potranno procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono procedere al sequestro amministrativo delle cose che sono il prodotto dell'illecito.

